

Divisione - divisione ereditaria Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17755 del 21/06/2023 (Rv. 668352 - 01)

Operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - collazione ed imputazione - resa dei conti - Collazione per imputazione - Eccedenza del valore dei beni donati - Determinazione - Debito di valuta - Interessi - Dall'apertura della successione - Domanda di parte - Necessità - Esclusione.

In tema di collazione per imputazione, l'eventuale eccedenza del valore dei beni donati sulla quota dell'erede donatario non è regolata dalle norme sulla divisione (in particolare sui conguagli divisionali), ma da quelle dettate espressamente per la collazione, con la conseguenza che il debito relativo all'eccedenza (da qualificarsi di valuta, in quanto avente ad oggetto originario, non i beni, ma il loro equivalente pecuniario) va determinato, ai sensi dell'art. 747 c.c., con riferimento al potere di acquisto della moneta al tempo dell'apertura della successione, dal quale decorrono gli interessi, senza che occorra apposita domanda di parte.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17755 del 21/06/2023 (Rv. 668352 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0724, Cod_Civ_art_0745, Cod_Civ_art_0747